

Pubblicato il 18/10/2019

Sent. n. 1359/2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 35 del 2018, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Barbato, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia; contro

Comune -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Cinzia Cera, con domicilio digitale, come da p.e.c. da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione cautelare

dei seguenti atti: 1) la nota del settore urbanistica del Comune di -OMISSIS-, prot n. -OMISSIS- del 16 ottobre 2017, con la quale è stato disposto "il diniego definitivo della richiesta del permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell'art. 36-37 del D.P.R. 380/2001, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 241/90, come introdotto dall'art. 6 della legge 15/2005, presentata in data 07.07.2017 (prot. n. 9301) per gli interventi di ristrutturazione edilizia fabbricato rurale in località -OMISSIS- in agro di -OMISSIS-, riportato in catasto fabbricati al foglio [omissis] part. [omissis], ricompreso rurali nei contesti a prevalente valore ambientale e paesaggistico, di cui all'art. 24/p con le prescrizioni degli artt. 9/s, 46/s, 50/s, 51/s e 52/s delle NTA del PUG vigente"; 2) ogni ulteriore atto presupposto o consequenziale, ancorché non conosciuto;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 ottobre 2019 il dott. Orazio Ciliberti e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I – Il ricorrente, contitolare di un terreno agricolo in agro di -OMISSIS- (Fg), contrada -OMISSIS-, volendo procedere al recupero di un vecchio fabbricato presente su quell'area, presentava al Comune una comunicazione di inizio lavori per edilizia libera, di cui all'art. 6, comma 2, lett. b) - e), del D.P.R. n. 380/2001. In fase di realizzazione dei lavori, effettuava poi interventi sulla struttura, per asserite ragioni di sicurezza, quali un basamento in cemento e un muro centrale in cemento con rete elettrosaldata realizzato nell'intercapedine del muro perimetrale, senza tuttavia chiedere le prescritte autorizzazioni. Il competente Comando Carabinieri sequestrava l'immobile e, con nota del 4.4.2017, segnalava al Comune la realizzazione di un fabbricato in assenza di concessioni o autorizzazioni, su area sottoposta a vincolo paesaggistico ed ambientale, trattandosi di terreno incluso nel perimetro del

Parco Nazionale del Gargano, "Zona 2". Il Comune, allora, ordinava la rimozione del manufatto abusivo, sicché il ricorrente a fronte della richiamata ordinanza comunale, in data 7 luglio 2017, presentava al Settore comunale urbanistico una richiesta di permesso di costruire in sanatoria. Seguiva una comunicazione comunale di avvio del procedimento di diniego, ex art. 10-bis legge n. 241/1990, sul presupposto che l'intervento realizzato proposto per la sanatoria, ricade nella tipologia di "interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni" (ex art. 10 lett. c, D.P.R. n. 380/2001). Il ricorrente, in data 4 settembre 2017, produceva una perizia tecnica giurata, a firma di un geometra, asseverante che "lo stato della planimetria attuale coincide esattamente con il precedente accatastamento". Nondimeno, il Comune, con atto notificato il 17.10.2017, comunicava il diniego definitivo. Insorge il ricorrente, con il ricorso notificato il 15.12.2017 e depositato il 10.1.2018, per impugnare gli atti indicati in epigrafe. Deduce i seguenti motivi di diritto: violazione di legge, violazione art. 6, comma 1, lettera b della Legge 7 agosto 1990, n. 241, difetto assoluto di istruttoria, eccesso di potere, ingiustizia manifesta, illogicità. Si costituisce il Comune intimato, per resistere nel giudizio. Deduce l'infondatezza del ricorso del quale chiede la reiezione.

Nella camera di consiglio del 31.1.2018, l'istanza cautelare è abbinata al merito.

All'udienza del 16 ottobre 2019, la causa è introitata per la decisione.

II – Il ricorso è infondato.

III – La perizia tecnica giurata prodotta dal ricorrente al Comune assevera che "*lo stato della planimetria attuale coincide esattamente con il precedente accatastamento*": davvero troppo poco rispetto alla più complessa questione, oggetto della controversia, che non può ridursi al problema della mera preesistenza di un fabbricato rurale, quale che sia. La preesistenza, ad ogni modo, è messa in discussione, stante l'accertamento dei Carabinieri che hanno eseguito verifiche sul "Sit Puglia", con estrazione su cartografie ufficiali di orto-foto, dalle quali si può rilevare che i lavori sull'edificio sono iniziati soltanto nel 2011. Inoltre, nella planimetria del catasto del 1971 non risulta il fabbricato rurale ma solo un piccolissimo manufatto compreso nella particella 65. Ed anche dai rilievi aerofotogrammetrici del 1995 della "S.A.R.A. Nistri s.r.l. di Roma", il fabbricato di m. 13 x 13 risulta inesistente.

Il ricorrente sostiene che il fabbricato in questione fosse preesistente alla data del 10.11.2012 ma che "*la zona delle particelle 62 e 65 era fortemente infestata da rovi e macchie tipiche della nostra zona montana che non permettono di identificare univocamente la forma precisa del fabbricato collabente (murature con altezza media non superiore a m. 0,50 ma solamente la parte munita ancora di tetto*". Tale assunto è privo di riscontro probatorio ed anzi risulta smentito dagli accertamenti istruttori eseguiti dall'Amministrazione comunale e dai Carabinieri. Ad ogni modo, come già detto, la questione è più complessa, atteso che l'area in cui insiste il manufatto rurale oggetto della richiesta di permesso di costruire in sanatoria del ricorrente ricade in "contesti rurali" a prevalente valore paesaggistico e ambientale, di cui agli artt. 46/S e 50-51/S del vigente PUG e risulta interessata dai seguenti numerosi vincoli: 1) Parco Nazionale del Gargano – "zona 2"; 2) vincolo idrogeologico forestale; 3) in relazione al PPTR, l'area risulta altresì interessata dai vincoli 6.1.1 (componenti geomorfologiche); UCP (geositi - fascia di tutela); 6.1.2 (componenti idrologiche - UCP vincolo idrogeologico); 6.2.1 (componenti botanico vegetazionali); UCP (aree di rispetto dei boschi e formazioni arbustive in evoluzione naturale); 6.2.2 (componenti delle aree protette e dei siti naturalistici); BP (parchi e riserve naturali regionali).

E' evidente che, con tanti e tali vincoli, la domanda di permesso di costruire in sanatoria proposta dal ricorrente sia stata quanto meno "male impostata", sicché il Comune l'ha rapidamente respinta, con una motivazione laconica e tuttavia sufficiente a fondare in modo congruo e adeguato il provvedimento negativo.

La ristrutturazione edilizia presuppone come elemento indispensabile la preesistenza del fabbricato nella consistenza e con le caratteristiche plano-volumetriche e architettoniche proprie del manufatto che si vuole ricostruire. Non è sufficiente che si dimostri che un immobile in parte crollato o demolito era preesistente (dimostrazione che, nella fattispecie, è stata affatto fornita), ma è necessario che si dimostri l'esatta consistenza dell'immobile preesistente del quale si intenda effettuare una ricostruzione. Ciò è ancor più indispensabile in una zona sovraccarica di vincoli di ogni genere come quella presa qui in esame.

Si consideri che, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. d) del D.P.R. n. 380/2001, sono "*d) interventi di ristrutturazione edilizia*" quelli "*rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente*".

A tenore del successivo art. 10, comma 1 lett. c), del D.P.R. n. 380/2001, "*1. Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire: ... c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni*".

Di un edificio diruto può essere accertata la preesistente consistenza, quando è possibile individuare le murature perimetrali, che individueranno la sagoma della struttura, le strutture orizzontali di piano e la copertura, che fisicamente delimita il volume preesistente occupato dal manufatto. Pertanto, la preesistente consistenza è rappresentata dai connotati essenziali dell'edificio (pareti, solai e tetto), ovvero è dimostrabile tramite apposita documentazione storica e verifica dimensionale in sito (cfr.: T.a.r. Campania Napoli II, 26.5.2016 n. 2700). In caso contrario, non è minimamente possibile applicare la norma di cui al citato art. 3 lett. d) del D.P.R. n. 380/2001, né tampoco quella dell'art. 30 del D.L. n. 69/2013 (convertito in legge n. 98/2013) sulle cosiddette "semplificazioni" in materia edilizia.

Infine, va detto che la sanatoria prevista dall'art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 non è suscettibile di applicazione nel caso di opere realizzate in violazione di un vincolo paesaggistico ed è espressamente limitata alle sole violazioni della disciplina urbanistica ed edilizia (cfr.: Cons. Stato VI, 15.7.2019 n. 4971).

IV – In conclusione, il ricorso deve essere respinto. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge perché infondato.

Condanna il ricorrente alle spese del giudizio sostenute dal Comune, liquidate in euro 1.000,00, oltre c.p.a. e Iva.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle parti.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2019, con l'intervento dei magistrati:

Orazio Ciliberti, Presidente, Estensore

Carlo Dibello, Consigliere

Giacinta Serlenga, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Orazio Ciliberti

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.